




Grant Thornton

An instinct for growth™

Notizie Flash

Audit, Tax, Advisory and more from Italy

Febbraio 2018



In questo numero:

Abstract	Pag. 3
Editoriale	Pag. 4
Corporate Tax	Pag. 5
V.A.T.	Pag. 6
Advisory	Pag. 7
La bussola finanziaria	Pag. 8
M&A Italian Desk	Pag. 9
Legal	Pag. 10
Accounting & Audit	Pag. 11
HR & Labour	Pag. 12
Giurisprudenza	Pag. 13
Informazioni	Pag. 14

Le presenti Notizie sono state redatte a cura dei professionisti delle member firm italiane di Grant Thornton International Ltd.

Per ogni richiesta di ulteriore dettaglio sulle informazioni riportate e in generale su ogni altro argomento connesso, contattate redazione@it.gt.com. Un professionista di Grant Thornton sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nella newsletter.

Abstract:

Sintesi del presente numero

Utilizzo perdite nel consolidato fiscale: circolare Agenzia Entrate

Chiarimenti dell'Amministrazione Finanziaria per le società aderenti alla tassazione di gruppo che intendono chiedere all'Ufficio lo scomputo delle perdite in un procedimento di accertamento (circolare Agenzia Entrate n. 2/E del 26 gennaio 2018). Nel documento di prassi l'Agenzia ribadisce che la diminuzione del reddito imponibile per i soggetti aderenti al consolidato in virtù di perdite anteriori all'esercizio dell'opzione può essere richiesto con il modello IPEA, purché le perdite siano ancora utilizzabili al momento della presentazione del modello.

Fatturazione elettronica: proposta Commissione UE

La Legge n. 205/2017 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2019, l'obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, ivi compresi i privati consumatori. La novità, che per poter essere operativa necessita dell'autorizzazione da parte del Consiglio UE, ha registrato il 5 febbraio 2018 il primo parere favorevole della Commissione Europea.

Special Purpose Acquisition Company (SPAC): chiarimenti

Chiarimenti dell'Amministrazione Finanziaria in merito al trattamento di un'operazione di fusione che vede coinvolta una *Special Purpose Acquisition Company (SPAC)*, con particolare riferimento alla possibilità di continuare il regime di consolidato fiscale anche a seguito di incorporazione in una società terza, non inclusa nel consolidato, senza limiti al riporto delle perdite (risoluzione n. 13/E del 2 febbraio 2018). Al di là dell'interpretazione di natura tributaria, l'intervento di prassi assume rilevanza in quanto rappresenta un ulteriore passaggio di sviluppo delle SPAC.

Società cooperative: adeguamento statuto

La legge di bilancio per l'anno 2018 ha modificato alcuni articoli del Codice civile in tema di governance e statuto delle società cooperative (art. 1, co. 936, legge n. 205/2017). In particolare, all'articolo 2542 Cod.civ. è stata inserita una nuova disposizione in base alla quale l'amministrazione della società deve essere affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative, inoltre, si applica l'articolo 2383, co.2 (a prescindere dal rinvio alla disciplina delle S.p.A. o delle S.r.l.), che impone il limite di tre esercizi per la durata del mandato dell'organo amministrativo. Necessario il riesame degli statuti vigenti, al fine di individuare e quindi adottare gli eventuali interventi di adeguamento.

Informazioni non finanziarie: dichiarazione individuale

La dichiarazione individuale di carattere non finanziario è un documento che ha la finalità di fornire elementi utili al mercato per comprendere l'attività delle imprese, il loro andamento, i loro risultati e l'impatto che la loro attività ha prodotto in tema ambientale, sociale, attinente al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione sia attiva che passiva. L'entrata in vigore del D.Lgs. n. 254/2016, in recepimento della Direttiva 2014/95/UE, ha introdotto l'obbligo di presentare la dichiarazione di carattere non finanziario alle imprese di interesse pubblico con almeno 500 dipendenti e ricavi superiori a 40 milioni di euro annui (o totale dello stato patrimoniale pari almeno a 20 milioni di euro).

Assunzione under-35: sgravi contributivi

A partire dal 1° gennaio 2018 è divenuta strutturale l'agevolazione per tutti i datori di lavoro privati che assumono lavoratori di età inferiore ai 35 anni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (esclusa quindi la categoria dirigenziale). L'agevolazione consiste in un esonero del 50% dei contributi previdenziali ed è fruibile per i tre anni successivi all'assunzione nel limite massimo di € 3.000 annui. Condizione essenziale per avere diritto all'esonero è che i lavoratori non abbiano, all'atto dell'assunzione, compiuto il 35° anno di età; il limite viene tuttavia ridotto al 30° anno con riferimento alle assunzioni che saranno effettuate a decorrere dal 2019.

Editoriale

Contenzioso tributario, l'importanza della prevenzione



Giulio Tedeschi

Partner

Bernoni Grant Thornton

In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018, il primo Presidente della Corte di Cassazione nella sua relazione non ha potuto fare a meno di trattare anche il tema tributario.

Lo spunto - anche per la nostra riflessione - è dato dall'elevato numero di ricorsi che affluiscono alla sezione tributaria: oltre 11 mila nel solo anno 2017; il che vuol dire che il 37,5% delle cause civili nella loro complessività riguardano la materia fiscale.

Una prima riflessione induce a riscontrare l'attenzione che sempre più richiede la *compliance* fiscale e soprattutto la gestione del rischio fiscale. Tale attività deve essere intesa non solo come conoscenza applicativa della normativa tributaria, bensì come analisi dell'adeguatezza dei processi e delle procedure aziendali a elaborare e fornire le adeguate informazioni, per poi assolvere all'obbligazione tributaria (per l'appunto la gestione del rischio fiscale in azienda, a tutti i livelli, a partire dagli organi della *governance*).

Una seconda riflessione deriva dalla conferma della difficile attività di interpretazione della complessa normativa fiscale. L'orientamento nomofilattico fornito dalla Cassazione in merito alle leggi fiscali assume una funzione unificante e impone a professionisti e addetti alle funzioni tributarie una quotidiana attività di studio e approfondimento delle molteplici sentenze (vengono depositate oltre 10 mila sentenze e ordinanze di legittimità ogni anno).

Una terza e ultima considerazione porta - come già detto in questa sede in passato - a valorizzare sempre più l'utilizzo degli strumenti deflativi del contenzioso per beneficiare delle riduzioni di sanzioni ovvero del ricorso ai ravvedimenti allorché ci si accorga di avere commesso errori.

Corporate Tax

Utilizzo perdite nel consolidato fiscale: circolare Agenzia Entrate

Chiarimenti dell'Amministrazione Finanziaria per le società aderenti alla tassazione di gruppo che intendono chiedere all'Ufficio lo scomputo delle perdite in un procedimento di accertamento (circolare Agenzia Entrate n. 2/E del 26 gennaio 2018).

Nel documento di prassi l'Agenzia ribadisce, come già affermato con la circolare n. 15/E del 2017, che la diminuzione del reddito imponibile per i soggetti aderenti al consolidato in virtù di perdite anteriori all'esercizio dell'opzione può essere richiesto con il modello IPEA, purché le perdite siano ancora utilizzabili al momento della presentazione del modello.

Nello specifico, la società consolidata che in dichiarazione ha trasferito una perdita di periodo alla *fiscal unit* può chiedere a scomputo dell'imponibile accertato con

l'atto unico, le proprie perdite anteriori all'esercizio dell'opzione, solo se il maggior imponibile accertato eccede la perdita di periodo trasferita al consolidato.

Qualora invece il maggior imponibile accertato non superi la perdita di periodo trasferita al consolidato le perdite anteriori all'esercizio dell'opzione non possono essere utilizzate in accertamento, ma solo riportate al periodo d'imposta successivo dalla consolidata.

In un'ottica di ripristino, tali perdite non avrebbero potuto essere trasferite al consolidato in dichiarazione, ma solo riportate al periodo d'imposta successivo, ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del TUIR, che limita espressamente l'utilizzo delle perdite anteriori all'esercizio dell'opzione.

L'Agenzia specifica che comunque la consolidante può richiedere l'utilizzo delle perdite del consolidato presentando il modello IPEC anche in alternativa al modello IPEA della consolidata, fino a concorrenza dell'importo accertato con l'atto unico.

La circolare chiarisce anche quale criterio di ripartizione delle perdite utilizzare in caso di revoca (o di mancato rinnovo) dell'opzione o interruzione della tassazione di gruppo, se il criterio inizialmente scelto dal contribuente sia stato modificato.

L'Agenzia rileva che il criterio da utilizzare è l'ultimo comunicato in sede di opzione o di rinnovo in relazione a tutte le perdite da attribuire al momento dell'evento interruttivo, indipendentemente dal periodo in cui sono maturate.

Lo sapevate che...

... con la risoluzione n. 10/E del 29 gennaio 2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina IRES per la valutazione dei titoli con il criterio del costo ammortizzato? Una società aveva presentato istanza di interpello, volta a conoscere il corretto trattamento tributario di titoli di debito rientranti nella definizione di cui all'OIC 20, ossia titoli che attribuiscono al possessore il diritto a ricevere un flusso determinato di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione alla gestione della società che li ha emessi. L'Amministrazione Finanziaria ha precisato che l'applicazione del criterio del costo ammortizzato trova pieno riconoscimento fiscale per i titoli acquistati a partire dal 2016, mentre non è possibile l'applicazione retroattiva di tale criterio contabile. Da qui la necessità di tenere un "doppio magazzino" dei titoli ai fini patrimoniali e reddituali.

Fatturazione elettronica: proposta Commissione UE

La legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) all'art. 1, commi da 909 a 916, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2019, l'obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica "per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato", ivi compresi i privati consumatori.

Per contro dalla stessa data non sarà più obbligatorio inviare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Inoltre, l'obbligo di emissione della fattura elettronica è anticipato al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o gasolio nei confronti di soggetti passivi che effettuano gli acquisti nell'ambito della propria attività economica [cfr. art. 1, c. 917, lett. a), L. 205/2017].

Il provvedimento, che costituisce una deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE in materia di IVA,

per poter essere pienamente operativo richiede l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 395 della stessa direttiva, da parte del Consiglio UE.

Il quale, su proposta della Commissione, delibera all'unanimità, "autorizzando" lo Stato membro interessato ad introdurre misure speciali di deroga, volte alla semplificazione della riscossione dell'imposta ovvero dirette ad evitare evasioni o elusioni fiscali.

La proposta della Commissione UE, COM (2018) 55 del 5 febbraio 2018, costituisce il primo importante passo in questa direzione, considerato che la Commissione si ritiene soddisfatta dei motivi addotti dall'Italia e articola la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio sui seguenti punti:

- emissione obbligatoria della fattura elettronica da parte di tutti i soggetti passivi stabiliti

sul territorio italiano, escluse le piccole imprese in regime di franchigia;

- esclusione per le fatture elettroniche della necessità di subordinarle all'accordo con il destinatario, salvo che le stesse siano emesse da piccole imprese in franchigia;
- applicabilità della decisione dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021.

Al termine del predetto periodo, l'Italia potrà chiedere una proroga della deroga in parola, accompagnata da una relazione sull'efficacia di tale misura.

Lo sapevate che...

... il 7 febbraio 2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che gli elenchi dei soggetti nei cui confronti si applica il meccanismo della scissione dei pagamenti (*split payment*) assumono efficacia costitutiva, a decorrere "dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell'elenco e della pubblicazione dell'elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze"? A questo fine, è anche segnalato che per agevolare la corretta applicazione del meccanismo dello *split payment*, con riferimento alla efficacia temporale, in sede di consultazione degli elenchi dei contribuenti soggetti a tale disciplina è possibile rilevare la data di inclusione degli stessi, mediante la consultazione di apposita colonna. In questo modo è assicurata una più semplice applicazione del meccanismo ed è tutelato il legittimo affidamento dei soggetti interessati.

Advisory Services

Special Purpose Acquisition Company (SPAC): chiarimenti

Chiarimenti dell'Amministrazione Finanziaria in merito al trattamento fiscale di un'operazione di fusione che vede coinvolta una *Special Purpose Acquisition Company (SPAC)*, con particolare riferimento alla possibilità di continuare il regime di consolidato fiscale anche a seguito di incorporazione in una società terza, non inclusa nel consolidato (risoluzione n. 13/E del 2 febbraio 2018).

Al di là delle ricadute tributarie, l'intervento di prassi assume rilevanza in quanto rappresenta un ulteriore passaggio a favore della costituzione e dell'utilizzo delle SPAC.

Tali veicoli societari, costituiti nel diritto italiano in forma di *SIV (Special Investment Vehicle)* ai sensi del

Regolamento di Borsa Italiana, nascono con l'obiettivo di individuare una società *target* con cui realizzare un'operazione di integrazione societaria (*business combination*) finalizzata alla quotazione della società *target* sul mercato dei capitali.

Tale *modus operandi*, alternativo rispetto al tradizionale percorso di *IPO* della società *target*, può consentire di realizzare la quotazione con maggiore rapidità e certezza rispetto a un processo tradizionale di offerta.

Oltre a consentire la prosecuzione della tassazione di gruppo (consolidato fiscale), in presenza della permanenza dei requisiti del controllo richiesti dall'articolo 124, comma 5 del TUIR, l'Agenzia delle Entrate

ha fornito un rilevante orientamento in materia di gestione delle perdite maturate dalla società *target* incorporata nell'anno della fusione.

Tali perdite devono comunque confluire nel reddito complessivo globale del consolidato per il periodo d'imposta in cui si registra l'operazione (non retrodatata).

Alla luce della particolare complessità della fattispecie trattata, i nostri Professionisti restano a disposizione per gli opportuni approfondimenti.

Lo sapevate che...

... il 30 gennaio 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato *online* il bando per la presentazione di progetti per la costituzione di Centri di competenza ad alta specializzazione previsti dal Piano nazionale "Industria 4.0"? Si tratta di poli di innovazione costituiti nella forma di partenariato pubblico-privato da almeno un organismo di ricerca e da una o più imprese. I Centri di competenza hanno come finalità l'orientamento e la formazione delle imprese (in particolare PMI) e l'attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in ambito 4.0. Le domande potranno essere presentate fino al 30 aprile 2018.

La bussola finanziaria

TASSI MONETARI		
TASSO	Valore	Andamento
Area Euro €		
Tasso di sconto BCE	0,00	=
Eonia (overnight)	-0,361	-
Euribor (1 mese)	-0,369	-
Euribor (3 mesi)	-0,328	+
Euribor (6 mesi)	-0,279	-
Area US \$		
Tasso di interesse FED	1,25-1,50	=
Libor USD (overnight)	1,43938	+
Libor USD (1 mese)	1,57970	+
Libor USD (3 mesi)	1,77777	+
Libor USD (6 mesi)	1,96625	+
Area GBP £		
Official Bank Rate	0,50	=
Libor (overnight)	-0,47248	-
Libor (1 mese)	-0,49414	-
Libor (3 mesi)	-0,52231	-
Libor (6 mesi)	-0,60263	-

RENDIMENTI		
TASSO	Valore	Variaz. %
Area titoli di Stato		
Rendistato	1,210% (gen.)	15,23
Dato Banca d'Italia. Il Rendistato rappresenta il rendimento medio ponderato di un paniere di titoli pubblici		
ASTA	Prezzo	Rend. %
BOT 6 m (asta 30/01/18)	100,210	-0,417
BOT 12 m (asta 11/01/18)	100,430	-0,420
BTP 3 a (asta 12/01/18)	100,44	0,04
BTP 5 a (asta 31/01/18)	101,08	0,66
BTP 10 a (asta 31/01/18)	99,55	2,06
BTP 15 a (asta 14/11/17)	101,15	2,38
BTP 30 a (asta 13/10/17)	102,76	3,33
BTP 50 a (asta 31/01/18)	90,86	3,19

INFLAZIONE		
INDICE	Valore	Variaz. %
Area Italia		
Indice ISTAT prezzi al consumo	(gen.17-gen.18)	0,8
Mondo		
Inflazione EU	(gen.17-gen.18)	1,3
Inflazione USA	(dic.16-dic.17)	2,1

MATERIE PRIME		
TIPOLOGIA	Ult. chiusura	Variaz. %
Petrolio		
Crude Oil (quota NYMEX)	64,73 \$/barile	7,13
Brent (quota NYMEX)	68,89 \$/barile	3,02
METALLO		
Preziosi		
Oro (quota LBMA)	1.343,35 \$/oncia	3,61
Argento (quota LBMA)	17,23 \$/oncia	2,19

* Le variazioni sono calcolate rispetto al valore riscontrato al 29 dicembre 2017

VALUTE		
VALUTA	Valore %	Variaz. %
US \$	1,2431	3,77
GBP £	0,8769	-1,22
YEN ¥	135,439	0,36
VALUTA	Valore 1€	Variaz. %*
Franco Svizzero (CHF)	1,1592	-0,86
Rublo Russia (RUB)	6999,9144	1,32
Renminbi Cina (CNY)	7,8268	0,37

* Le variazioni sono calcolate rispetto al valore riscontrato al 29 dicembre 2017

IL MERCATO AZIONARIO		
Indice	Valore	Variaz. %
Area Europa		
Milano: FTSE MIB	23.507,06	7,57
Milano: FTSE ITALIA MID CAP	44.054,26	3,72
Milano: FTSE ITALIA STAR	38.716,37	5,71
Londra: FTSE 100	7.533,5	-2,01
Francoforte: DAX 30	13.189,48	2,10
Parigi: CAC 40	5,481,93	3,19
Area Extra Europa		
New York: Dow Jones	26.149,39	5,79
New York: Nasdaq	7.411,48	7,36
Tokyo: Nikkei 225	23.468,50	3,09
Hong Kong: Hang Seng	32.642,09	9,10


* Le variazioni sono calcolate rispetto al valore riscontrato al 29 dicembre 2017

Dati rilevati al 31 gennaio 2018


M&A Italian Desk

Il mese di gennaio 2018 fa registrare 41 operazioni di M&A sul mercato italiano.


Le operazioni di M&A in Italia da inizio 2018



I Deal del mese di gennaio per settore



I Buyers di gennaio



Le operazioni che hanno avuto più visibilità

Target	Logo	Settore	Descrizione	Buyer	Seller	Fatturato target 2016 (€mln)
Casa Vinicola Botter Spa		Consumer products	Produzione di vini	Idea Taste of Italy	Azionisti	180
Snaidero Rino Spa		Consumer products	Produzione di cucine	DeA Capital	Azionisti	103
Effeuno		Consumer products	Produzione di pelli	Furla	Azionisti	82
Monviso		Consumer products	Prodotti alimentari sostitutivi del pane	Cerea Partenaire	Pm & Partners Sgr	36
Mazzocco		Services	Trasporto di food nelle brevi distanze	Italtrans	Azionisti	34

L'operazione del mese



Monviso Spa, gruppo produttore di fette biscottate e grissini a marchio Panmonviso, passa ai francesi di Cerea Capital, gestore di fondi di private equity specializzati nel settore agroalimentare, alla sua prima operazione in Italia. A vendere sono stati Pm&Partners sgr e i manager. La Società ha chiuso il 2017 con circa 36 milioni di euro di ricavi, in linea con il 2016, quando aveva registrato un Ebitda di 7,1 milioni e un debito finanziario netto di 11,9 milioni. Il venditore è stato assistito da Vitale & Co e per la parte legale dallo studio Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners. Céréa Partenaire è stato assistito dall'advisor finanziario Brera Financial Advisory e sul fronte legale dagli studi Dentons e Gitti and Partners. La due diligence finanziaria e contabile per gli acquirenti è stata eseguita da Grant Thornton FAS.

Società cooperative: adeguamento statuto

La legge di bilancio per l'anno 2018 ha modificato alcuni articoli del Codice civile in tema di composizione dell'organo amministrativo delle società cooperative (art. 1, co. 936, legge n. 205/2017).

In particolare, all'articolo 2542 Cod.civ. è stata inserita una nuova disposizione in base alla quale l'amministrazione della società deve essere affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti.

Alle cooperative, inoltre, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, co.2 (a prescindere dal rinvio alla disciplina delle S.p.A. o delle S.r.l.), che impone il limite di tre esercizi per la durata del mandato dell'organo amministrativo.

Le novità sono state oggetto di un approfondimento da parte del Consiglio Nazionale del Notariato, attraverso lo Studio n. 9-2018/I, pubblicato il 18 gennaio scorso.

Le modifiche, finalizzate a contrastare il fenomeno delle c.d. "false cooperative", fanno venire meno sia la possibilità di ricorrere all'amministratore unico sia, estendendo a tutte le cooperative la regola della durata massima della nomina a tre esercizi, l'ipotesi che vi siano amministratori senza scadenza di mandato.

Le novelle impongono la necessità di un riesame dello statuto delle società cooperative, al fine di allineare quest'ultimo alle previsioni vigenti a

partire dal 1° gennaio 2018, con particolare riferimento alla necessità di eliminare la facoltà di nominare un organo monocratico (ove previsto), in luogo di quello collegiale.

Il Notariato evidenzia, tuttavia, che il legislatore non ha previsto alcun regime transitorio, nemmeno per quanto riguarda la novità riguardante la durata del mandato, né fissato specifiche regole per l'adeguamento o un termine per procedervi.

Le modifiche rendono necessario per le società cooperative un tempestivo riesame della propria posizione, al fine di analizzare la situazione di fatto e di diritto attualmente in essere ed individuare eventuali interventi correttivi.

Lo sapevate che...

... il 18 gennaio 2018 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato un *vademecum* in materia di firma elettronica? La guida fornisce informazioni sintetiche sulle diverse tipologie di firme digitali e reca indicazioni sul loro corretto utilizzo, nonché sulla relativa efficacia probatoria. Il documento contiene anche da un elenco riportante le *best practices* suggerite sull'argomento, anche alla luce delle modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale, introdotte dal D. Lgs. n. 217/2017 ed entrate in vigore lo scorso 27 gennaio.

Accounting & Audit

Informazioni non finanziarie: dichiarazione individuale

La dichiarazione individuale di carattere non finanziario è un documento che ha la finalità di fornire elementi utili al mercato per comprendere l'attività delle imprese, il loro andamento, i loro risultati e l'impatto che la loro attività ha prodotto in tema ambientale, sociale, attinente al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione sia attiva che passiva.

L'entrata in vigore del D.Lgs. n. 254/2016, in recepimento della Direttiva 2014/95/UE, ha introdotto l'obbligo di presentare la dichiarazione di carattere non finanziario alle imprese di interesse pubblico che abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:

- i) totale dello stato patrimoniale: 20 milioni di euro;
- ii) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro.

L'obbligo scatterà a partire dai bilanci annuali relativi al 2017.

Il provvedimento prevede, inoltre, che anche tutte le altre imprese non sottoposte all'obbligo possano presentare una dichiarazione di carattere non finanziario in forma volontaria.

L'art. 3 del D.Lgs. stabilisce le informazioni minime che devono essere fornite nella dichiarazione finanziaria, ma, nel contempo, consente alle imprese di adottare una metodologia di applicazione autonoma, che andrà in ogni caso descritta.

Per la redazione dei *report* di sostenibilità sono il *Global Reporting Initiative* ha emanato delle linee guida e degli *standard* riconosciuti a livello internazionale (i nuovi *standard* sostituiranno del tutto i precedenti a partire dal 1° luglio 2018).

La dichiarazione di carattere non finanziario può essere presentata in due forme diverse: contenuta nella relazione sulla gestione, attraverso una specifica sezione, oppure in un documento distinto.

Per i soggetti che presentano sia un bilancio individuale che un bilancio consolidato, il decreto prevede di fornire l'informativa non finanziaria solo a livello consolidato.

Il decreto, infine, stabilisce la verifica, da parte di chi si occupa della revisione legale del bilancio, dell'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario, possibilità prevista anche in caso di presentazione in forma volontaria.

Human Resources & Labour

Assunzioni under-35: sgravi contributivi

A partire dal 1° gennaio 2018 è divenuta strutturale l'agevolazione per tutti i datori di lavoro privati che assumono lavoratori di età inferiore ai 35 anni con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (esclusa quindi la categoria dirigenziale).

L'agevolazione consiste in un esonero del 50% dei contributi previdenziali ed è fruibile per i tre anni successivi all'assunzione nel limite massimo di € 3.000 annui.

Condizione essenziale per avere diritto all'esonero è che i lavoratori non abbiano, all'atto dell'assunzione, compiuto il 35° anno di età; il limite viene tuttavia ridotto al 30° anno con riferimento alle assunzioni che saranno effettuate a decorrere dal 2019.

Ulteriore requisito necessario per la concessione dell'esonero contributivo, oltre a quello anagrafico, è che il lavoratore, nell'arco della sua intera

vita lavorativa, non abbia avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia con il medesimo che con altro datore di lavoro.

Non sono però ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro, non confermati alla scadenza in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per poter fruire dell'esonero contributivo, è necessario che i datori di lavoro, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi nella medesima unità produttiva di lavoratori inquadrati nella stessa qualifica.

L'agevolazione è altresì esclusa qualora il datore di lavoro, nei sei mesi successivi all'assunzione, proceda al licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, del lavoratore assunto con l'esonero o di altro

lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva effettuato.

È stato altresì previsto anche un esonero contributivo per i datori di lavoro che decidano di mantenere in servizio, a tempo indeterminato, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

In tal caso infatti l'esonero si applica per un massimo di dodici mesi e nel limite dei 3.000 € annui, purché il lavoratore, al momento della conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non abbia compiuto i 30 anni di età al momento della conferma in servizio.

Sono agevolate anche le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine, purché il lavoratore abbia meno di 35 anni (30 anni per le trasformazioni effettuate a decorrere dall'anno 2018) al momento della conversione.

Lo sapevate che...

... il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che l'azienda può verificare i consumi telefonici sulle Sim fornite dall'azienda ai lavoratori, rispettando però precise regole in materia di privacy? Pertanto, trattandosi di un sistema idoneo a realizzare un controllo a distanza dei dipendenti, il datore di lavoro dovrà: (i) sottoscrivere uno specifico accordo in sede sindacale, (ii) informare adeguatamente i dipendenti e (iii) adottare un disciplinare interno per regolamentare le condizioni di utilizzo delle Sim in uso ai dipendenti. Il file in cui vengono memorizzati i dati estratti dal portale del fornitore del servizio di telefonia dovrà essere protetto attraverso opportune tecniche di cifratura e successivamente i dati dovranno essere anonimizzati e potranno essere conservati per un tempo massimo di sei mesi. Nel caso in cui dovessero essere rilevati consumi anomali, la società provvederà a rilevarne le cause, ma i dati non potranno essere trattati ai fini disciplinari.

Rassegna di giurisprudenza

Società estinte - Liquidazione - Responsabilità tributaria socio - Legittimazione ad agire

CTR Lombardia, sentenza n. 2842/1/17

Il socio di una società estinta che non ha percepito alcuna somma dal riparto della liquidazione, né è stato destinatario come persona fisica di un avviso di accertamento dell'Ufficio, non può ricorrere contro un avviso di accertamento notificato dall'Amministrazione Finanziaria alla società. Ciò in quanto, in assenza di una responsabilità nel pagamento del debito sociale, non sussiste alcun interesse ad agire in giudizio da parte dell'ex socio.

Imposta di registro - Trasferimento ramo d'azienda - Valore venale - Rilevanza avviamento

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza n. 979 del 17 gennaio 2018

Nella determinazione del valore venale dell'azienda trasferita ai fini dell'imposta di registro, l'avviamento - in quanto qualità aziendale intrinseca richiamata dall'art. 51 del DPR n. 131/86 - rileva non solo se positivo ma anche se negativo ed abbia, in quanto tale, determinato la pattuizione tra le parti di un prezzo di cessione inferiore al valore patrimoniale netto dei cespiti aziendali, perché scontato in ragione della fondata previsione di perdite future e del solo successivo recupero di redditività dell'azienda stessa.

Imposta di registro - Riqualficazione atti - Nuova disciplina - Irretroattività

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza n. 2007 del 26 gennaio 2018

In tema di imposta di registro, la novella apportata all'art. 20 del D.P.R. 131/1986 dalla legge n. 205/2017, in base alla quale l'applicazione di tale imposta avviene esclusivamente sulla base dell'intrinseca natura dell'atto, prescindendo da eventuali elementi extratestuali e dagli atti ad esso collegati, non ha efficacia retroattiva. Al novellato articolo non si può riconoscere effetto interpretativo di quello previgente, bensì si tratta di un intervento innovativo, poiché introduce limiti all'attività di riqualficazione giuridica della fattispecie precedentemente non previsti.

Sospensione cautelare - Soccombenza - Interessi

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza n. 1312 del 19 gennaio 2018

La cessazione degli effetti della sospensione cautelare successiva alla sentenza di merito reiettiva del ricorso comporta la possibilità di procedere alla riscossione coattiva degli interessi maturati nel periodo di sospensione. Non è applicabile in tali casi comma 8-bis dell'art. 47 D.Lgs n. 546/1992, ai sensi del quale "durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa". Tale innovazione non introduce l'applicazione di interessi che prima, in mancanza di espressa previsione legislativa, andavano esclusi, ma parifica soltanto il tasso di interesse applicabile a quello che sarebbe stato da applicare nel caso si fosse trattato di sospensione amministrativa.

Contributi previdenziali - Ritenute omesse - Depenalizzazione

Corte di Cassazione, sez. 3° penale, sentenza n. 3662 del 25 gennaio 2018

La depenalizzazione parziale delle omesse ritenute a seguito della previsione del D.Lgs n. 8/2016 non ha effetti sulla causa di non punibilità. La modifica introdotta con la mera esclusione dall'area del penale delle omissioni al di sotto dei 10.000 euro, sostituita dalla sanzione amministrativa, ha mantenuto la piena legittimità dell'area penale sopra tale soglia, lasciando inalterata la causa di non punibilità in caso di versamento del dovuto entro i tre mesi successivi alla contestazione o alla notifica dell'accertamento concernente sia il reato che l'illecito amministrativo.

Presentazione libro “Euxit, emergency exit for Europe”: intervento Dragonetti in un convegno all’Antitrust

In occasione dell'uscita della versione inglese del volume di Roberto Sommella “Euxit, emergency exit for Europe”, il 5 febbraio 2018 si è tenuto a Roma, presso la sede dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, un dibattito sul tema Brexit.

Ai lavori ha partecipato anche Alessandro Dragonetti, Co-Managing Partner di Bernoni Grant Thornton.

Tra gli altri partecipanti, oltre all'autore Roberto Sommella (Direttore Relazioni Esterne presso l'Autorità Antitrust):

- Giovanni Pitruzzella - Presidente Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- Lucia Annunziata - Direttrice Huffington Post Italia;
- Jill Morris - Ambasciatore in Italia della Gran Bretagna;
- Tobias Piller - Corrispondente del Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Indice articoli apparsi sulla stampa: dicono di noi

Si segnalano alcuni degli articoli con il contributo di professionisti di Grant Thornton apparsi sulla stampa nel mese di gennaio 2018:

- “Il Gruppo IVA prevale sull’unitarietà casa madre-stabile organizzazione”, *Eutekne.info*, 6 gennaio 2018 (dott.ssa Simonetta La Grutta)
- “Previste assunzioni nel 2018, ottimismo record”, *Avvenire – Il Foglio – Milano Finanza – ItaliaOggi – La Repubblica – Corriere Adriatico*, 3 gennaio 2018 (dott. Alessandro Dragonetti)
- “Adeguamento delle norme IVA alle disposizioni unionali”, *il fisco n. 1/2018* (dott. Mario Spera)
- “Amnesso nello split payment il controllo congiunto”, *Eutekne.info*, 11 gennaio 2018 (dott.ssa Simonetta La Grutta)
- “Dallo spesometro all’IVA: quanti costi nello studio”, *Corriere Economia*, 15 gennaio 2018 (dott. Giuseppe Bernoni)
- “Grant Thornton FAS assiste il Gruppo Baldi nella cessione a Heineken”, *Finance Community*, 30 gennaio 2018 (dott. Sante Maiolica)



Contatti:
redazione@it.gt.com

bgt-grantthornton.com
ria-grantthornton.com

Le notizie fornite nella presente comunicazione sono inviate a mero titolo informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. I Professionisti delle member firm italiane di Grant Thornton International Ltd non si assumono alcuna responsabilità in merito ad eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito della presente informativa, né si assumono alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Registrazione del Tribunale di Milano n. 107 del 25/2/1984
Direttore Responsabile: Giulio Tedeschi

Il presente numero è stato chiuso il 16 febbraio 2018 ed è consultabile nel sito di Bernoni & Partners (www.bgt-grantthornton.it) e nel sito di RIA Grant Thornton (www.ria-grantthornton.it).

© 2018 Grant Thornton Italy. All rights reserved.

‘Grant Thornton’ refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. “Grant Thornton Italy” refers to RIA Grant Thornton SpA and Bernoni & Partners, who are respectively member firms of Grant Thornton International Ltd (GTIL). Grant Thornton International Ltd (GTIL) and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions.